

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e Raoul Ghisletta per la riforma della LORD condivisa dal Gran Consiglio

del 29 novembre 2010

Premessa

Con la presente iniziativa parlamentare i sottoscritti chiedono al Gran Consiglio di adottare in tempi brevi la riforma della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) accolta dal Gran Consiglio lo scorso 23 giugno, senza la riforma della Legge stipendi (Lstip) respinta ieri dal popolo in votazione popolare.

È stata principalmente la legge stipendi a dare avvio al processo referendario conclusosi ieri: la bocciatura della legge sull'impiego pubblico ha fatto decadere anche la riforma della LORD e di altre leggi condivise, perché la maggioranza del Gran Consiglio in giugno si era opposta alla proposta PS di adottare due decreti distinti, uno sulle modifiche legali condivise e uno su quelle contestate.

Il testo legale avanzato con la presente iniziativa parlamentare ripropone in sostanza:

- le modifiche della LORD pubblicate sul FU 51-52 2010;
- le conseguenti modifiche della Legge organica comunale, della Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato, della Legge sull'organizzazione giudiziaria e della Legge di procedura per le cause amministrative, anch'esse pubblicate sul medesimo numero del Foglio ufficiale.

Sono proposti alcuni miglioramenti formali e sostanziali della LORD (agli art. 1a, 1b, 1c, 18a, 60 e 79), che si fondano in particolare sulle "Osservazioni" dell'avv. John Nosedà espresse sul messaggio LORD e Lstip. Inoltre per favorire la mobilità del personale si toglie l'abrogazione dell'indennità di trasloco all'art. 6 cpv. 5 LORD; si precisa pure meglio l'art. 18 LORD in materia di assunzioni; infine, per garantire il pieno rispetto delle decisioni in materia di licenziamento da parte del Tribunale cantonale amministrativo, l'art. 66 cpv. 4 LORD e l'art. 69 cpv. 2 LPAm vengono abrogati.

Tutte le altre modifiche di legge, segnatamente quelle della Lstip e quelle collegate ad essa, sono la causa della discordia e oggetto del referendum popolare, non vengono qui riprese poiché superate dal chiaro pronunciamento del corpo elettorale sovrano.

Con questa iniziativa i sottoscritti si augurano di poter evitare che il successo del referendum, che ha abrogato tutto il pacchetto legislativo complessivo (come scritto prima non per scelta dei referendisti e del Partito socialista), fermi la parte condivisa della riforma del pubblico impiego, da tutti a parole auspicata e ritenuta importante.

Contestualmente alla riforma della LORD, i sottoscritti chiedono al Consiglio di Stato, associando le organizzazioni del personale, di procedere pure a una revisione della legge stipendi e della classificazione delle funzioni.

Manuele Bertoli e Raoul Ghisletta

Annesso: testo proposto

Testo proposto

I.

La Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 30 giugno 1987 è modificata come segue:

Capitolo II (nuovo) - Funzione dell'Amministrazione cantonale

Articolo 1a (nuovo)

Funzione

L'Amministrazione cantonale, sulla base della Costituzione e della legge:

- a) rende esecutive le decisioni del Consiglio di Stato e applica le direttive dei direttori di Dipartimento;
- b) fornisce supporto, assistenza e consulenza tecnica al Consiglio di Stato e ai direttori di Dipartimento per l'adozione delle decisioni politiche;
- c) fornisce servizi e prestazioni di qualità e in modo efficiente al cittadino, ad enti e associazioni privati e ad altri enti pubblici.

Articolo 1b (nuovo)

Obiettivi e strumenti

¹Il Consiglio di Stato e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione cantonale e fissano le priorità.

²Quando delegano l'esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell'Amministrazione, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.

³Valutano le prestazioni dell'Amministrazione e controllano periodicamente gli obiettivi, collettivi e individuali, che le hanno posto.

⁴Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicurano il loro perfezionamento.

⁵Concretizzano il sistema di indicatori relativo al carico di lavoro degli impiegati.

⁶Realizzano indagini periodiche sul clima di lavoro e sulla soddisfazione dell'utenza.

⁷Favoriscono l'impiego a tempo parziale.

Articolo 1c (nuovo)

Principi

¹La politica del personale, definita e attuata dal Consiglio di Stato, è subordinata al principio di legalità e al rispetto dei compiti istituzionali. Lo Stato impiega il suo personale in modo adeguato, economico e socialmente responsabile, e tiene conto dell'esigenza di comunicare correttamente e chiaramente con il cittadino.

²Essa tende in particolare a:

- a) rendere attrattivo l'impiego presso l'Amministrazione;
- b) considerare le esigenze dei collaboratori, promovendo nel contempo il loro sviluppo professionale, la motivazione, il coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza;
- c) favorire lo sviluppo delle capacità gestionali dei funzionari dirigenti;
- d) garantire un trattamento salariale adeguato a tutti gli impiegati;
- e) assicurare le pari opportunità tra donna e uomo;
- f) garantire le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego
- e) integrazione;
- g) garantire la protezione della personalità e della salute nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro;
- h) garantire la protezione della personalità e della salute nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro;
- i) creare le premesse per l'istituzione di posti di tirocinio e di formazione;
- l) assicurare un'informazione adeguata del personale.

³Il datore di lavoro introduce un sistema di valutazione che costituisce la base di uno sviluppo degli impiegati orientato verso obiettivi.

Articolo 1d (nuovo)

Consultazione delle organizzazioni del personale

¹Il Consiglio di Stato informa il personale e le sue organizzazioni in merito alla politica del personale.

²Consulta il personale, tramite le sue organizzazioni:

- a) prima di procedere a modifiche delle leggi e dei regolamenti che definiscono le condizioni di lavoro del personale;
- b) prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale;
- c) per questioni legate alla sicurezza sul lavoro e per i provvedimenti sull'igiene del lavoro;
- d) sulle questioni relative alla formazione del personale.

³Le organizzazioni del personale e singoli dipendenti possono prendere posizione e presentare proposte su questioni professionali o concernenti l'Amministrazione cantonale in generale.

Articolo 2 cpv. 1 lett. b) e c,) 2 e 3

¹Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

- b) del Municipio o della delegazione scolastica consortile per i docenti delle scuole comunali;
- c) del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti per i propri dipendenti.

²È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b) e c) l'incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

Articolo 3 cpv. 1 e 3

¹Le persone nominate devono godere dell'esercizio dei diritti civili.

³Il Consiglio di Stato designa le funzioni legate all'esercizio della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da persone di nazionalità svizzera.

Articolo 5

IV Persone disabili e con problemi sociali

Il Consiglio di Stato si adopera per garantire ai dipendenti e ai candidati dipendenti disabili o con problemi sociali pari opportunità.

Art. 5a (nuovo)

¹Il Consiglio di Stato promuove l'assunzione di persone disabili e con problemi sociali, favorendone la reintegrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

²Esso prende i necessari provvedimenti per adeguare l'ambiente professionale alle esigenze dei suoi dipendenti disabili o con problemi sociali, segnatamente per quanto concerne la sistemazione dei locali di lavoro, l'equipaggiamento, l'orario di lavoro e le possibilità di perfezionamento professionale.

Art. 5b (nuovo)

Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata respinta a causa della sua disabilità il candidato disabile o con problemi sociali può esigere che l'autorità di nomina gli esponga per iscritto le ragioni di tale decisione.

Articolo 6

¹Il Consiglio di Stato promuove la mobilità interna tenendo conto delle esigenze del personale e di quelle di servizio.

²I Servizi centrali del personale organizzano e coordinano la mobilità interna e l'attività professionale esterna, prevista dall'art. 55 della presente legge, sentiti i funzionari dirigenti o le istanze competenti.

⁴Abrogato

Art. 8 cpv. 2

2) Presupposti

²In presenza di candidati con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza del francese e del tedesco, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Svizzera è valutata quale titolo preferenziale per la nomina, in particolare dei docenti.

³Il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell' autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti.

⁴La nomina può essere subordinata all' esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia dell' autorità di nomina che attesti l' idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione per la quale egli concorre.

Articolo 9

3) Somma di riscatto

Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali somme di riscatto, nella misura massima del 50%, se la nomina è nell'evidente suo interesse.

Articolo 10 cpv. 2, 3, 4 (nuovo) 5 e 6 (nuovo)

²Il Cantone favorisce l'impiego a tempo parziale, con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti). La nomina a orario parziale, se richiesta, deve essere concessa quando le esigenze di servizio lo permettono; alle stesse condizioni l'autorità di nomina può concedere riduzioni d'orario ai dipendenti già in servizio.

³Il grado di occupazione minimo per occupare una funzione dirigente è dell'80%; gradi di occupazione inferiori possono essere autorizzati in casi giustificati.

⁴Il job sharing (lavoro ripartito) quale speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa può essere ammesso.

⁵Al docente cantonale già nominato può essere concesso di ridurre il grado di occupazione a meno della metà dell'orario completo, conservando lo statuto di nomina nella corrispondente misura ridotta, ritenuto che può essergli chiesto per ogni nuovo anno scolastico di optare tra riprendere a metà tempo oppure perdere la nomina.

⁶In caso di pensionamento parziale il dipendente mantiene la nomina per il grado d'occupazione residuo.

Articolo 12 cpv. 3 e 4

³Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso; in questo caso deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti.

⁴In casi eccezionali l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso e procedere direttamente all'assunzione, ma ne deve dare una volta all'anno informazione alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

Articolo 14 cpv. 1 lett. b), c) e cpv. 2

¹Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:

- b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori o dagli ispettori per le scuole speciali, sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente.
- c) per gli impiegati dai Direttori dei Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e i servizi centrali del personale.

²Abrogato

Articolo 15

¹L'incarico è l'atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto per un periodo determinato.

²L'incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la nomina. Il bando di concorso indica la durata dello stesso.

³L'incarico può essere rinnovato.

⁴La durata complessiva dell'incarico non può superare 3 anni; rimangono riservati i casi di cui all'art. 16.

Articolo 16 lett. f), g) e h)

L'incarico è conferito in luogo della nomina:

- f) abrogata;
- g) per il personale in formazione compreso quelli in apprendistato;
- h) quando l'assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto;

Articolo 17

¹Abrogato.

²Nei casi dell'art. 16 lett. a), b) e d), segnatamente per i docenti incaricati annualmente, si può prescindere dalla procedura di concorso per rinnovare l'incarico ai dipendenti che hanno dato buona prova e che confermano la loro disponibilità entro un termine assegnato.

Capitolo V - Regime del rapporto d'impiego

Articolo 18 cpv. 1 e 4

¹I primi sei mesi d'impiego con lo statuto di nomina sono considerati di prova.

⁴Nei casi dubbi, l'autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di un anno.

Articolo 18a (nuovo)

Trasferimento e assegnazione ad altra funzione

¹Se le esigenze di servizio lo richiedono, l'autorità di nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio ad un'altra, nell'ambito della stessa funzione, o da una funzione ad un'altra funzione adeguata nella medesima sede di servizio o in altra sede.

²Se il dipendente viene trasferito nel settore di un'altra autorità di nomina, l'autorità fino a quel momento competente decide il trasferimento d'intesa con la nuova autorità di nomina, sentiti, laddove esistono, i servizi del personale.

³Il dipendente deve essere sentito.

⁴La decisione di trasferimento deve essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato.

⁵Le esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione.

Articolo 19

B. Rapporti speciali I) Collaboratori personali

Il rapporto d'impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato è legato al mandato elettorale degli stessi ed è disciplinato da uno specifico regolamento.

Capitolo VI - Valutazione periodica

Capitolo VII - Doveri del dipendente

Articolo 26

¹Per l'esercizio di un'occupazione accessoria remunerata, anche se temporanea, occorre l'autorizzazione preventiva dell'Autorità di nomina.

²Il dipendente non può esercitare un'occupazione accessoria remunerata o non remunerata che sia incompatibile con la funzione o che vi arrechi pregiudizio, che comprometta l'adempimento dei doveri di servizio o che costituisca concorrenza nel campo professionale.

³L'Autorità di nomina può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione temporanea del grado di occupazione.

Articolo 27 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

²Il permesso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell'esercizio della funzione; l'Autorità di nomina può far dipendere il permesso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.

³Abrogato.

⁴Rimangono riservati i casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.

Articolo 29a (nuovo)

Attività private dopo la cessazione del rapporto d'impiego

¹Dopo la cessazione del rapporto d'impiego, le persone che intraprendono un'attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati di rappresentanza nell'ambito di pratiche che hanno già trattato in precedenza come dipendenti dello Stato.

²In questi casi, l'autorità competente invita gli interessati a designare un altro rappresentante.

Capitolo VIII - Violazione dei doveri di servizio

Articolo 32 cpv. 1 e 2

¹Le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 3'000.-;
- c) la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10%, durante un anno al massimo;
- d) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi;

²Abrogato.

Articolo 34 cpv. 1, 2, 3 lett. a) e 4

¹L'autorità di nomina è competente a infliggere sanzioni disciplinari agli impiegati e ai docenti cantonali.

²Esso può delegare tale competenza alle istanze subordinate limitatamente alla sanzione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 32 cpv. 1.

³La competenza a infliggere le sanzioni disciplinari ai docenti comunali spetta al Municipio, escluse le sanzioni per motivi pedagogici.

⁴Il Consiglio di Stato ha comunque la competenza esclusiva nei casi di procedimenti disciplinari da lui stesso aperti.

Articolo 35

Abrogato.

Articolo 38 cpv. 1 (modifica)

¹Se l'interesse dell'Amministrazione o dell'inchiesta lo esigono l'autorità di nomina ha la facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dallo stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare.

Capitolo IX - Diritti del dipendente

Articolo 40a (nuovo)

A. Stipendio

¹I dipendenti percepiscono, per l'attività prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dalla legge sugli stipendi e dai regolamenti.

Articolo 41

B. Vacanze

Marginale.

Articolo 42 cpv. 4

⁴Abrogato.

Articolo 45

C. Protezione delle donne in gravidanza

Marginale.

Articolo 46 cpv. 1 lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e cpv. 3

D. Congedi pagati

¹I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:

- c) per il volontariato sociale, per il volontariato svolto nelle colonie e per il congedo gioventù di cui all'art 329e CO, al massimo 8 giorni all'anno;
- d) per l'attività di sportivo d'élite, come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 8 giorni all' anno;
- e) per matrimonio e unione domestica registrata 8 giorni consecutivi;
- f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni all'anno;
- g) per decesso del coniuge o del partner registrato o di figli 5 giorni consecutivi;
- h) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni consecutivi;
- i) per malattia dei figli in età inferiore ai 10 anni, previa presentazione di un certificato medico, al massimo 3 giorni all'anno;
- l) per nascite e adozioni di figli 5 giorni consecutivi;
- m) per decesso di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, del genero, della nuora e per analoghi gradi di parentela del partner registrato 1 giorno.
- n) per trasloco 1 giorno.

³Se per ragioni di servizio il dipendente non gode di una o più feste infrasettimanali, egli ha diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo.

Articolo 47 cpv. 1, 2, 3, 4 e 5 (nuovo)

E. Congedo maternità, parentale e allattamento

¹In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.

²Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; nell'ambito di questo congedo, 2 settimane al massimo possono essere effettuate prima del parto.

³La dipendente può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell'anno scolastico.

⁴Nei limiti stabiliti dal cpv. 3, il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.

⁵Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.

Articolo 48 cpv. 1

F. Congedo per adozione

¹In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.

Articolo 49

G. Congedo per aggiornamento e perfezionamento

¹Ai dipendenti possono essere concessi congedi pagati o non pagati per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale secondo le modalità definite dal regolamento.

²Abrogato.

Articolo 50

H. Congedi non pagati

¹L'autorità di nomina può concedere al dipendente nel corso della carriera un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d'impiego.

²In casi eccezionali, l'autorità di nomina può prolungare la durata complessiva di un congedo parziale sino a 6 anni.

Articolo 51

I. Attestato di servizio

Marginale.

Articolo 52

L. Diritti sindacali

Marginale.

Articolo 52a (nuovo)

M. Protezione della sfera personale

¹I dipendenti hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e psichica.

²A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il Consiglio di Stato adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione.

Articolo 53

N. Conciliazione

¹Ogni dipendente al quale viene prospettata la disdetta del rapporto d'impiego al di fuori del periodo di prova può sottoporre il suo caso, entro un termine di 15 giorni, alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato; il regolamento ne stabilisce composizione e funzionamento.

³Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della Legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all'esperimento di conciliazione conformemente alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi del 27 giugno 1996.

⁴L'avvio di una procedura di conciliazione esclude l'altra.

⁵Durante la fase di conciliazione, la procedura di disdetta rimane sospesa; sono in ogni caso riservati i disposti dell'art. 60a cpv. 3.

Capitolo X - Formazione professionale

Articolo 54 cpv. 2, 3 e 4

²Il Consiglio di Stato può subordinare la frequenza di corsi di perfezionamento professionale alla continuazione del rapporto d'impiego per un determinato periodo.

³Il Regolamento definisce le modalità di recupero dei costi in caso di scioglimento del rapporto d'impiego prima della scadenza del periodo, a richiesta o per colpa del dipendente.

⁴Le funzioni che richiedono particolare preparazione possono essere messe a concorso preliminare interno; i prescelti conservano durante la formazione lo statuto precedente e non hanno diritto alla nomina nella nuova funzione.

Capitolo XI - Previdenza e assicurazioni

Capitolo XII - Cessazione del rapporto d'impiego

Articolo 58

La cessazione del rapporto d'impiego avviene per:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) dimissioni;
- c) disdetta;
- d) disdetta durante il periodo prova;
- e) invalidità;
- f) pensionamento.

Articolo 60 cpv. 3 lett. c), d), e), f), g), cpv. 5 e 6

³Sono considerati giustificati motivi:

- c) le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- d) l'incapacità, l'inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;
- e) la mancanza di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
- f) il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell'art. 18°;
- g) Il venir meno del rapporto di fiducia da parte del Direttore di un Dipartimento nei confronti di un Capo Divisione.

⁵È considerato motivo grave per recedere immediatamente dal rapporto d'impiego qualsiasi seria e documentata circostanza, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina da subito possa continuare il rapporto di lavoro con il dipendente. Analogo diritto è dato al dipendente.

⁶Le decisioni concernenti i docenti comunali devono essere ratificate dal Dipartimento competente.

Articolo 60a (nuovo)

II) Procedura

¹La procedura di disdetta è condotta dall'autorità di nomina, che può delegare tale competenza ai servizi centrali del personale o ad altri funzionari espressamente designati.

²Il dipendente dev'essere sentito e può farsi assistere da un patrocinatore.

³Durante la procedura di disdetta, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica se l'interesse dell'Amministrazione o della procedura lo esigono; è applicabile l'art. 38.

Articolo 61

III) Prestazioni dello Stato

Marginale.

Articolo 62

IV) Piano sociale

Marginale.

Articolo 63

Abrogato.

Capitolo XIII - Contestazioni relative al rapporto d'impiego

Articolo 65

A. Ricorso al Consiglio di Stato

Contro le decisioni delle istanze subordinate e dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Articolo 66

B. Ricorsi

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura; sono applicabili le norme sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

³Il ricorso contro la decisione di disdetta non ha effetto sospensivo.

Articolo 67

C. Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Abrogato.

Articolo 68

D. Contestazioni di natura pecuniaria

Abrogato.

TITOLO II - Disposizioni speciali per gli impiegati

Articolo 71 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

²Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello previsto dalla legge, l'impiegato è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le regole della buona fede.

³Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla 7.a sono compensate unicamente nella forma del congedo.

⁴Il lavoro straordinario non può in ogni caso superare le 150 ore annuali.

Articolo 73 cpv. 2

²Il pomeriggio delle viglie dei giorni festivi riconosciuti, l'onere lavorativo giornaliero è ridotto di un'ora.

Articolo 74 cpv. 2 e 4

²Abrogato.

⁴Abrogato.

Articolo 75

¹Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le uniformi e l'equipaggiamento personale obbligatori.

II) Attività

Articolo 77 cpv. 1 lett. a) e d)

L'attività delle Commissioni del personale è di carattere consultivo; esse danno il loro parere in particolare per quanto concerne:

- a) i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio e alla definizione degli obiettivi;
- d) gli aspetti relativi all'applicazione della presente legge.

Articolo 79b (nuovo)

Onere di lavoro degli operatori specializzati

¹L'onere di lavoro degli operatori specializzati è stabilito come segue:

- a) 42 ore settimanali;
- b) vacanze durante l'anno scolastico secondo il calendario emanato dal Dipartimento;
- c) vacanze estive dal 1° luglio al 15 agosto.

Articolo 84

Abrogato.

II.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Articolo 82 lett. c (nuova)

Non possono assumere la carica di municipale:

- c) i funzionari dirigenti dell'amministrazione cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran Consiglio.

III.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 é modificata come segue:

Articolo 159 cpv. 1, 2 e 3

¹L'ufficio presidenziale dirige i servizi del Gran Consiglio che comprendono in particolare:

- il segretario generale;
- il consulente giuridico del Gran Consiglio;
- i segretari delle Commissioni;
- il servizio parlamentare di controllo dell'amministrazione;
- il servizio di documentazione.

²I servizi del Gran Consiglio sono attribuiti amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.

Articolo 159 cpv. 3

³Abrogato.

Il consulente giuridico del Gran Consiglio Art. 161a (nuovo)

¹Il consulente giuridico del Gran Consiglio coadiuva l'Ufficio presidenziale e le Commissioni nell'espletamento dei compiti ad esse assegnati.

²Egli adempie il proprio mandato in modo autonomo e indipendente.

Articolo 168 (nuovo)

¹Il segretario generale è nominato dal Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale.

²Gli altri funzionari sono nominati dal Consiglio di Stato, su proposta dell'Ufficio presidenziale.

³I procedimenti amministrativi e disciplinari nei confronti del segretario generale sono condotti dall'Ufficio presidenziale, che può avvalersi della collaborazione della Cancelleria dello Stato.

⁴I procedimenti amministrativi e disciplinari nei confronti degli altri funzionari sono condotti dall'autorità di nomina, su richiesta dell'Ufficio presidenziale.

⁵Le decisioni riguardanti il rapporto d'impiego dei funzionari del Gran Consiglio sono di competenza dell'autorità di nomina.

⁶Contro le decisioni dell'autorità di nomina è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁷Il ricorso contro la disdetta non ha effetto sospensivo.

⁸Rimane riservata l'applicazione dell'art. 69 della Legge di procedura per le cause amministrative in caso di disdetta ingiustificata.

IV.

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 é modificata come segue:

Articolo 79 cpv. 3

³In caso di esonero per malattia fisica o psichica o per altre cause, si applicano al magistrato le norme relative alla disdetta del rapporto d'impiego previste dagli artt. 60 cpv. 1, 2, 3 lett. b, c, d, e cpv. 5, 60a cpv. 2 e 3 e 61 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Articolo 80 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

²Nella commisurazione della sanzione disciplinare devono essere considerati la rilevanza del fatto, il grado di colpa e il comportamento anteriore del magistrato

³Il magistrato destituito diventa ineleggibile a qualsiasi carica giudiziaria.

⁴Al magistrato destituito viene versata unicamente la prestazione di libero passaggio conformemente alla legge sulla cassa pensioni; in caso di evento a partire dai 60 anni, il magistrato ha diritto alle prestazioni di pensionamento per limiti di età.

V.

La Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 é modificata come segue:

Parte III

Sezione D

Della giurisdizione del Tribunale amministrativo in materia di pubblico impiego.

Art. 69 cpv. 2

²abrogato

VI.

Norme transitorie

¹Le modifiche della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

²L'articolo 82 lett. c) della Legge organica comunale sarà applicabile la prima volta ai dipendenti che risulteranno eletti a far tempo dalle prime elezioni comunali successive all'entrata in vigore della presente modifica di legge.

VII.

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.